

"Allegato A"

BANDO PUBBLICO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA, UBICATI NEL COMUNE DI RIVODUTRI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N.12 E S.M.I. E REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2000 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la Legge della Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20 Settembre 2000, come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 Febbraio 2008 e dal Regolamento Regionale n. 4 del 23 aprile 2008;
Visto l'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 286/98;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 23.4.2012 di approvazione del presente bando e del modello di domanda

RENDE NOTO

che potranno essere presentate le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinata all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti o comunque che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Rivodutri.

Per la partecipazione al concorso gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti, previsti dall'art 11 della Legge 12/99, sottoelencati:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica oppure attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Rivodutri, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione in un solo Comune;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza, ove diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000, come modificato dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 4 del 23.04.2008;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio sia divenuto inutilizzabile, anche per effetto di sentenza di divorzio, sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno, sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e suscettibile di aggiornamento con deliberazione del Consiglio Regionale, vigente alla data di pubblicazione del presente bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e s.m.i. con la diminuzione, per i familiari a carico, stabilita dall'art. 50 della L.R. 27/2006 (come specificato nel modello di domanda);

In deroga alle disposizioni di cui al citato art. 11 della L.R. 12/99 possono partecipare al concorso, per l'assegnazione degli alloggi di E.r.p., autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto di locazione.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

La domanda di partecipazione al bando di concorso, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune di Rivodutri e distribuito presso l'Ufficio Protocollo; nella medesima sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o su fotocopie del modello stesso.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di Rivodutri, esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità; il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto della data di presentazione della stessa.

Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande, mentre, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale. Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove condizioni createsi.

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e s.m.i., previa verifica della completezza e regolarità delle domande, procederà all'attribuzione provvisoria del punteggio di cui verrà data comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata A.R., mentre la graduatoria definitiva verrà adottata dall'apposita Commissione, ai sensi dell'art. 6 del suddetto Regolamento Regionale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno.

Avverso l'attribuzione provvisoria del punteggio il richiedente, in caso di riscontrati errori materiali, potrà presentare opposizione al Comune entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare il possesso, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, nonché la permanenza, al momento della assegnazione dell'alloggio, dei requisiti e delle condizioni in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio.

I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione, raccolta da una

3

rappresentanza consolare che rilascerà apposito certificato, da allegare alla domanda di concorso, a pena d'inammissibilità.

Il presente bando generale, pubblicato integralmente all'albo Pretorio e affisso nelle varie frazioni del territorio comunale, sarà successivamente pubblicato anche sul sito web del Comune di Rivodutri attualmente in fase di allestimento e avrà validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale.

A chiarimento dei punti contenuti nello stesso si specifica quanto segue:
- per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché stabilmente conviventi ininterrottamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge;

- In relazione a quanto previsto alla lettera c)
- si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 78 n. 392 (e cioè al netto dei muri perimetrali e di quelli interni), è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare;
 - il valore complessivo dei beni patrimoniali, di cui all'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000, come modificato dal Reg. Reg. n. 4/2008, è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
 - a) fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI /IMU) e cioè la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - b) terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - c) terreni agricoli non destinati all'uso dall'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Rivodutri - Settore III, sito in P.zza Municipio, nei giorni di ricevimento al pubblico (Tel. 0746/685612).

Rivodutri, lì

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch Claudio Mozzetti